

STUDIO COMMERCIALISTI TORRES E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136
studiotorres@pec.net

Como, 26 marzo 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 26

OGGETTO: CORONAVIRUS: CONGEDO STRAORDINARIO E PERMESSI L. 104/1992

E' stata pubblicata la **circolare Inps n. 45 del 25.03.2020** relativa al congedo straordinario introdotto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, che può essere richiesto *in alternativa* al bonus baby-sitter.

A fine pagina potete scaricare la circolare.

CONGEDO STRAORDINARIO

SOGGETTI BENEFICIARI

- lavoratori dipendenti
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS
- lavoratori autonomi

CONDIZIONI

- genitori di **figli fino a 16 anni** (anche nel caso di affidamento o adozione);
- genitori, anche affidatari, di **figli disabili senza limiti di età**, iscritti a scuola o ospitati in centri diurni assistenziali (anche nel caso di affidamento o adozione);
- **in alternativa al bonus-baby sitter;**
- **a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

MISURA

- genitori di **figli fino a 12 anni o con disabilità**: 15 giorni continuativi o frazionati, con **indennità pari al 50% della retribuzione;**

- genitori di **figli tra 12 e 16 anni**: 15 giorni continuativi o frazionati, **senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità** né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

La frazionabilità è consentita solo a giornate intere, non ad ore.

RICHIESTA

- anche retroattiva dal 05.03.2020;

- genitori di figli fino a 12 anni o disabili: richiesta al datore di lavoro e all'Inps, tramite la procedura che verrà resa nota in seguito;

- genitori di figli tra 12 e 16 anni: richiesta solo al datore di lavoro e non all'Inps;

-alternativamente tra i genitori;

- i lavoratori che hanno già attiva una domanda di congedo parentale, non devono presentare nuova istanza, in quanto il congedo parentale verrà considerato d'ufficio come congedo straordinario covid-19.

LEGGE 104/1992

SOGGETTI BENEFICIARI

- lavoratori che **assistono soggetti con disabilità** ai sensi della L. 104/92;

- lavoratori **disabili** ai sensi della L. 104/92 - *sembra così essere confermata la possibilità di fruire degli ulteriori giorni anche per i lavoratori con disabilità.*

MISURA

- permessi per **ulteriori 12 giornate**, da fruire **nell'arco dei mesi di marzo e aprile** (i 12 giorni possono essere fruiti **anche interamente nell'arco dello stesso mese**, ferma restando la fruizione dei 3 giorni normalmente previsti);

- nel caso in cui facciano capo allo stesso lavoratore più soggetti con disabilità o nel caso in cui un lavoratore con disabilità assista un altro soggetto con disabilità, gli ulteriori giorni **possono essere cumulati**

Esempio: il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12);

- anche frazionati ad ore;

RICHIESTA

- i lavoratori che hanno già in essere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 33, c. 3 e 6, della L. 104/92 con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sono tenuti a presentare una nuova domanda;

- la domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, secondo le modalità già previste.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres

Dott.ssa Paola Genesoni

